

Le banche suggeriscono ai cedenti di rinunciare alla vendita di quelle targate 2021

Cessioni, pratiche a perdere

Per superare l'imbuto si lavorano solo le quote residue

DI GIULIANO MANDOLESI

Troppe pratiche 2021 di cessione dei crediti da bonus edilizi ancora in lavorazione: le banche danno forfait e suggeriscono ai cedenti di ripresentare la richiesta per le restanti quote residue di detrazione rinunciando alla vendita di quella targata '21.

In questo caso però viene garantita la precedenza rispetto le nuove richieste ed una istruttoria "facilitata" avendo gli istituti di credito acquisito la documentazione. La problematica nasce dal fatto che, sebbene vi sia ancora un tempo tecnico per gli istituti per accettare la cessione e per spendere in compensazione la quota di credito 2021 (la cui scadenza è il 31 dicembre prossimo), tale tempistica non si concilia con quella di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei cedenti in cui andrebbe indicato o meno il decimo in detrazione.

Va ricordato infatti che entro il prossimo 30 settembre è il termine ultimo (la quinta finestra ed ultima finestra temporale) per trasmettere il modello 730/2022 per l'anno d'imposta 2021 ed il 30 novembre invece è la scadenza per inviare i modelli redditi 2022 relativi sempre all'anno 2021 senza ricadere nella tardività.

Alcuni contribuenti non hanno ancora proceduto alla trasmissione delle dichiarazioni perché in attesa di capire se la propria pratica di cessione dei crediti è attualmente in fase di istruttoria venga poi accettata o meno dai cessionari (banche e intermediari) entro i citati termini di invio dei modelli dichiarativi.

Di qui il cambio di rotta di alcuni istituti di credito per venire in contro ai contribuenti.

Il meccanismo proposto è quello appunto di considerare non accettata da parte della banca la cessione dell'intero pacchetto delle quote 2021 richiedendo al cedente beneficiario o fornitore direttamente l'invio di una nuova comuni-

cazione all'agenzia delle entrate in cui vengono trasferiti unicamente i decimi residui del 2021 ed utilizzabili dal 2023. La casistica principale come detto riguarda le spese corrisposte per interventi 2021 di ristrutturazione edilizia, ecobonus e superbonus 110% ma si rilevano anche cessioni riguardanti i decimi residui per costi 2020.

Come infatti noto ed indicato nei provvedimenti pubblicati dall'agenzia delle entrate contenenti le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni collegate ai vari bonus edilizi infatti la cessione può riguardare anche le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese nelle annualità che danno diritto ai bonus.

Ai contribuenti che accettano la proposta citata di "annullamento e ripresentazione" viene comunque garantita una via prioritaria per la lavorazione della nuova pratica di cessione che viene attivata di fatto senza richiesta documentale avendo il cedente già trasmesso l'intero incartamento probatorio in seguito alla prima richiesta effettuata (quella attualmente in stallo).

La problematica delle richieste ancora in lavorazione si scontra ed è connessa all'ulteriore altro problema dell'esaurimento della capienza fiscale da parte dei principali istituti bancari. Grazie ai dati messi in evidenza dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella relazione definitiva sull'attività svolta, è stato infatti reso noto che il plafond di imposte compensabili nel quinquennio dalle principali banche italiane e pari ad 81 miliardi di euro risultava a giugno scorso assorbito per 77 miliardi dagli acquisti di tax credit edilizi già effettuati o in corso di effettuazione nel biennio giugno 2020 - giugno 2022.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1752

